

COMUNE DI MONTEFRANCO*Provincia di Terni***ORGANO DI REVISIONE**

Verbale n. 8 del 28/09/2020	Parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 21/09/2020 avente ad oggetto "Approvazione Tariffe Tari anno 2020".
--	--

Il Revisore unico ha preso in esame la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/09/2020 avente ad oggetto: "Approvazione Tariffe Tari anno 2020".

Richiamata:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09/05/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 ed i documenti allegati, su cui il precedente Revisore in carica Dott. Daniele Puccetti ha espresso il relativo parere con Verbale n. 2 del 24/04/2020;
- la deliberazione di Consiglio comunale del n. 19 del 28.07.2020 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione 2019, su cui il sottoscritto Revisore unico ha espresso il relativo parere con Verbale n. 3 del 07/07/2020;

Visti:

- la normativa di settore indicata nelle premesse e nei richiami normativi contenuti nella proposta di deliberazione in oggetto che devono intendersi qui riportati in maniera integrale;
- i provvedimenti emanati dall'ARERA per la definizione dei criteri di organizzazione del servizio e di riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e di ogni altra disposizione richiamata nella già citata proposta di deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 106 comma 3-bis della Legge 17 luglio 2020 n. 77 proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020 si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente recita "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- il comma 683 della Legge 27/12/2019 n. 160 stabilisce che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*
- Il comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020 ha previsto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";*

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario del Comune di Montefranco per l'anno 2020 non è stato ancora adottato;
- nella Nota dell'Auri prot. 3926 del 11/09/2020 viene comunicato che l'Assemblea dei Sindaci - nella seduta del 09/09/2020 - ha deliberato di rinviare l'approvazione dei Pef Tari 2020 del Sub Ambito n. 4, in attesa di un confronto con il Gestore volto a verificare la possibilità di definire alcune questioni di ordine economico già in precedenza sollevate dal medesimo;

Considerato che:

- l'Auri nella stessa nota sopra citata invita i Comuni, che non avessero già optato per tale decisione, ad utilizzare l'opzione di cui all'art. 107 co. 5 del D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, che consente di confermare entro il 30 settembre 2020 la tariffa approvata per l'anno 2019, approvando successivamente entro il 31 dicembre 2020 il Pef 2020 MTR aggiornato all'esito del citato confronto.

Vista:

- la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 23/09/2020 con la quale si approvano per l'anno 2020 le Tariffe Tari già in vigore per il 2019, salvo eventuale conguaglio da quantificarsi a seguito dell'approvazione del PEF 2020, con possibilità di ripartizione dello stesso in tre anni a decorrere dal 2021, in relazione a quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 107, del D.L. n.18/2020;

Visti:

- i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Per tutto quanto sopra espresso,

Il Revisore unico, in riferimento al quadro normativo sopra rappresentato e alle singole competenze attribuite ad altri Organismi individuati dalla normativa di settore per l'approvazione e la validazione del Piano Economico e Tariffario della Tari, prende atto delle risultanze rappresentate nella proposta di deliberazione n. 33 del 21/09/2020 e dei suoi allegati ed esprime per quanto di competenza **parere favorevole** invitando l'Ente a

monitorare con attenzione e sistematicità l'attività di accertamento delle entrate e di riscossione della Tari al fine di verificare la correttezza delle appostazioni di bilancio.

Terni, 28 settembre 2020

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Simonetta Magni



